

ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA



Statuto dell'Isrt

ALLEGATO // "B"
al repertorio
e raccolta
numeri
3.553/2.769

Fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto dall'associazione, ai sensi dell'articolo 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ARTICOLO 1

L'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'età contemporanea (ISRT) è un'Associazione di Promozione Sociale (APS), ha sede a Firenze, in Via Camillo Benso Conte di Cavour, n. 1 ed è associato all'Istituto nazionale Ferruccio Parri-Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea. Ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

1. L'Istituto promuove lo studio della storia dell'età contemporanea e in particolare della Resistenza, del fascismo e dell'antifascismo, del Novecento e della Toscana contemporanea.
2. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti attività di *interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - a) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
 - b) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
 - c) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e delle difesa non armata*;
 - e) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*.
3. L'Istituto, anche in collaborazione con gli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea operanti in Toscana e associati all'Istituto nazionale Ferruccio Parri-Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea:
 - a) *raccoglie, ordina e conserva documenti, cimeli, pubblicazioni, testimonianze*;
 - b) *custodisce ed amplia il patrimonio archivistico e librario, garantendone la consultazione al pubblico sulla base di un apposito regolamento*;
 - c) *promuove, organizza e produce studi, ricerche, pubblicazioni e manifestazioni culturali*;
 - d) *promuove corsi di istruzione e formazione, anche d'intesa con soggetti culturali statali, regionali e locali, pubblici e privati. A tal fine può stabilire forme di collaborazione con altri Istituti, Enti ed Università*.
4. Per il raggiungimento dei fini istituzionali e per l'esercizio delle attività di cui al comma 3, l'Istituto può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed in particolare può acquistare immobili da destinarsi a sede di attività sociale istituzionale, accendere conti correnti bancari o postali, contrarre mutui, stipulare accordi con soggetti attivi in ambito formativo e culturale al fine

ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA



di concorrere all'uso e alla valorizzazione del patrimonio comune, ricevere donazioni, eredità e legati, contrarre ipoteche, stipulare contratti di locazione, comodato e simili, di lavoro autonomo o subordinato nei limiti di cui al Dl. 117 del 3 luglio 2017 art. 16, avvalendosi altresì di personale distaccato dalla pubblica amministrazione, nonché in servizio civile, in affidamento e volontario.

5. L'Istituto opera secondo metodologie scientifiche negli ambiti di sua competenza e si propone come sede qualificata di promozione e consultazione per iniziative di carattere nazionale, regionale o interregionale nel campo della storia contemporanea e delle politiche memoriali. A tal fine promuove, d'intesa con la Regione Toscana, suo interlocutore privilegiato, programmi periodici di iniziative nelle materie e con le modalità di cui al comma 3. L'Istituto favorisce, altresì, la partecipazione dei Comuni e di altri enti pubblici ad attività di cui al comma 3.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3

L'attività istituzionale dell'Istituto è finanziata a mezzo di: a) quote associative; b) proventi dell'attività sociale; c) donazioni, eredità e legati; d) contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Toscana, dai Comuni e da soggetti pubblici e privati e dalle attività di cui agli artt. 6 e 7 del Codice del Terzo settore.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere espressamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e quindi è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Istituto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

I beni archivistici e bibliografici costituiscono patrimonio indisponibile dell'Istituto.

ARTICOLO 4

L'Istituto promuove una Conferenza regionale permanente, della quale sono invitati a far parte tutti i Presidenti e Direttori degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea operanti in Toscana associati all'Istituto nazionale Ferruccio Parri-Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea nonché tutti quelli a questo collegati e operanti in Toscana, al fine di coordinare le rispettive attività e promuovere iniziative scientifiche, formative e culturali comuni, nella prospettiva di una crescente integrazione.

La Conferenza si riunisce almeno due volte durante ogni anno solare. La Conferenza si dota di un proprio regolamento.

ARTICOLO 5

Organi dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente
- d) l'organo di controllo
- e) il Collegio dei Revisori

ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA



Tutte le cariche sociali, anche collegiali, sono a titolo gratuito.

Il Consiglio direttivo può prevedere il rimborso di spese preventivamente autorizzate e sostenute nell'interesse dell'Istituto per lo svolgimento di attività istituzionali.

ARTICOLO 6

1. Possono essere soci ordinari le persone di età superiore ai diciotto anni interessate alla Resistenza e ai suoi valori e alla storia dell'età contemporanea; gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro le cui finalità siano compatibili con quelle dell'Istituto; tutti gli Istituti storici della Resistenza operanti in Toscana e associati all'Istituto nazionale Ferruccio Parri-Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea di cui all'art.1.

2. Il Consiglio ammette o rigetta, a maggioranza dei suoi componenti, gli aspiranti soci, avendo preso conoscenza dell'adesione alle idealità dell'Istituto. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo il richiedente, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3. Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali col preavviso di 15 giorni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. L'entità della quota associativa per le diverse categorie di soci è fissata ogni anno dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può attribuire il titolo di socio sostenitore ai soci che contribuiscono in maniera rilevante al finanziamento dell'Istituto.

5. La morosità per almeno tre anni consecutivi nel pagamento della quota sociale ordinaria annuale è causa di decadenza, dichiarata dal Consiglio direttivo dopo preavviso personale al socio moroso. Il Consiglio direttivo dichiara la decadenza del socio dopo preavviso personale allo stesso.

6. La tenuta di una condotta contraria ai valori dell'antifascismo e della Resistenza causa la decadenza del socio, deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. La qualifica di socio si perde per recesso che ha effetto al termine dell'anno in corso purché presentata entro settembre.

ARTICOLO 7

1. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria adotta le necessarie deliberazioni per l'attività dell'Istituto e ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA



- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea nomina altresì il Presidente e i membri del Collegio dei revisori dei conti.

4. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea è convocata con avviso, da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, al recapito comunicato dal socio, almeno dieci giorni prima della data fissata.

6. Partecipano con eguali diritti all'Assemblea sociale tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea nomina fra i soci presenti un Presidente e un Segretario. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

7. L'Assemblea ordinaria si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno per esaminare il rendiconto dell'attività svolta dall'Istituto nel precedente anno solare e per approvare il relativo bilancio consuntivo, sentite le relazioni del Presidente, del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti. L'Assemblea approva altresì contestualmente il bilancio di previsione.

8. L'Assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni volta che ne faccia richiesta almeno il dieci per cento dei soci dell'Istituto ovvero un terzo dei membri del Consiglio direttivo: l'adunanza deve tenersi entro trenta giorni da quello in cui è pervenuta al Presidente la richiesta di convocazione.

9. Le relazioni sull'attività svolta, il bilancio consuntivo e quello preventivo restano a disposizione dei soci presso la sede sociale e possono essere visionati in ogni tempo.

10. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di modifiche di statuto e sullo scioglimento dell'associazione con maggioranze qualificate, come specificamente disposto da altri articoli dello statuto. ³ DATA AMMISSIONE 17 e 21.

11. Le deliberazioni delle Assemblee sono registrate nell'apposito libro dei verbali assembleari, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ARTICOLO 8

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e composto da ventuno membri.

2. Tre membri sono rappresentanti designati dagli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea operanti in Toscana e associati all'Istituto nazionale Ferruccio Parri- Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea.

3. Gli altri diciotto consiglieri vengono eletti secondo le seguenti modalità:

a) Il Consiglio direttivo uscente nomina, a maggioranza assoluta, una Commissione di garanzia, composta da tre membri anche esterni al Consiglio.

b) I membri elettivi del Consiglio Direttivo predispongono una lista di venticinque candidati, promuovendo un'adeguata rappresentanza di genere.

ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA



- c) La Commissione di garanzia rende pubblica la lista di cui alla lettera b) almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e raccoglie eventuali proposte di altre candidature, ognuna delle quali deve essere presentata da almeno tre soci almeno sette giorni prima dell'Assemblea.
 - d) La Commissione di garanzia verifica il possesso dei requisiti da parte di ciascun candidato; in caso di controversie, queste sono risolte dalla Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. La lista delle candidature deve essere resa pubblica almeno cinque giorni prima dell'assemblea.
 - e) L'elezione è segreta. Ciascun socio elettore può esprimere fino ad un massimo di sei preferenze, esclusivamente all'interno della lista predisposta dalla Commissione di garanzia. La scheda che non rispetti tale norma è considerata nulla.
 - f) Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze personali. In caso di parità risultano eletti i candidati con maggiore anzianità di associazione all'Istituto.
4. In caso di decesso, dimissioni ovvero impedimento permanente da parte di un eletto, il Consiglio direttivo procede a sostituirlo, fino alla fine del mandato, con il primo dei non eletti.

ARTICOLO 9

- 1. Il Consiglio direttivo governa l'attività dell'Istituto secondo lo statuto sociale e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 2. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide allorché sia presente la maggioranza dei suoi membri e riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il numero legale viene calcolato in base al numero dei consiglieri in carica, detratto il numero degli assenti giustificati. Le assenze dovranno essere giustificate per iscritto.
- 3. Il Consiglio Direttivo predispone, con apposita delibera, il bilancio preventivo nonché quello consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea sociale, approva con delibera il programma di attività proposto dal Direttore e adotta i provvedimenti relativi al programma annuale. Le linee generali del programma di attività sono approvate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
- 4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, su proposta del Presidente, due Vicepresidenti, scelti all'interno del Consiglio stesso.
- 5. Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e sono rinnovabili per non più di due mandati consecutivi.
- 6. Il Consiglio direttivo può costituire al proprio interno specifiche commissioni di lavoro, che si avvarranno della collaborazione di soci dell'Istituto e di eventuali competenze esterne.
- 7. Tutte le cariche sociali di competenza del Consiglio direttivo sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Qualora nelle prime due votazioni, tenute anche nella stessa riunione, tale maggioranza non venisse raggiunta, nelle successive riunioni del Consiglio, da convocarsi per una data non anteriore al settimo giorno e non posteriore al quindicesimo giorno dall'ultima adunanza, la deliberazione potrà essere adottata con i voti favorevoli dei due terzi dei consiglieri presenti; in tal caso il numero dei voti favorevoli non dovrà essere inferiore alla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Se alla quinta votazione la ridotta maggioranza non venisse comunque raggiunta, il Consiglio direttivo prenderà formalmente atto della propria decadenza e, entro il termine di trenta giorni, procederà agli adempimenti per l'indizione di nuove elezioni. Le cariche sociali di competenza del nuovo Consiglio saranno approvate con le medesime norme di cui sopra.
- 8. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno cinque volte nel corso dell'anno solare e comunque quando ne venga fatta richiesta da almeno sette consiglieri. I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA



9. Tutte le proposte di modifiche statutarie vengono approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.
10. I consiglieri eletti rimangono in carica tre anni con decorrenza dall'elezione dei consiglieri e sono rieleggibili ovvero designabili nuovamente.
11. I verbali delle sedute sono redatti in forma sintetica e vengono raccolti in un apposito libro verbali che deve essere sottoscritto dal Presidente.
12. I soci dell'Istituto possono chiedere il rilascio di copie di deliberazioni per motivato uso personale.

ARTICOLO 10

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio e pertanto il suo potere di rappresentanza è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci secondo l'ordine del giorno fissato dal Consiglio direttivo; convoca e presiede il Consiglio direttivo regolandone i lavori; cura l'esecuzione dei deliberati e sovrintende all'attività dell'Istituto.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dai due Vicepresidenti, la cui firma congiunta, a nome dell'Istituto, farà di per sé prova di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11

Il Consiglio direttivo può attribuire la carica di Presidente onorario dell'Istituto. Tale nomina deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci. Il Presidente onorario è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ARTICOLO 12

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Associazione deve pubblicare annualmente o tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA



ARTICOLO 13

1. L'Organo di controllo /ed i revisori dei conti) dura in carica tre anni ed è composto dal Presidente, che deve essere iscritto all'Albo dei revisori dei conti, da due membri effettivi e da un supplente. Questi ultimi debbono essere scelti tra i soci.
2. Il Collegio effettua il controllo contabile su tutta la gestione economica e finanziaria dell'Istituto, della quale riferisce con relazione scritta all'Assemblea all'atto della presentazione del Bilancio consuntivo.
3. I revisori dei conti partecipano al Consiglio direttivo senza diritto di voto quando sono all'ordine del giorno questioni di carattere finanziario e contabile.

ARTICOLO 14

Il Consiglio direttivo nomina il Direttore dell'Istituto. Qualora venga nominato Direttore un membro del Consiglio direttivo, questi è tenuto a dimettersi e l'organo viene reintegrato secondo le procedure previste dall'art. 8, comma 4.

ARTICOLO 15

Il Direttore e il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e dell'Organo di controllo possono ricevere un corrispettivo economico, la cui entità è deliberata dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 16

Il Direttore assicura la gestione dell'Istituto, lo svolgimento delle sue attività, il coordinamento dei dipendenti e dei collaboratori; propone le attività scientifiche, educative e culturali, secondo gli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea dei soci e nell'ambito delle compatibilità di bilancio fissate dal Consiglio direttivo; partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alla Conferenza permanente di cui all'art. 4.

ARTICOLO 17

Lo statuto dell'Istituto può essere modificato su proposta del Consiglio direttivo ovvero di almeno il venti per cento dei soci dell'Istituto stesso e previa votazione favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti alla Assemblea straordinaria appositamente convocata per la relativa deliberazione. Tale maggioranza non potrà essere inferiore a un quinto dei soci.

ARTICOLO 18

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 19

Ai fini di cui al precedente art. 18, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 20

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA



Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 21

L'Istituto potrà essere sciolto, su proposta del Consiglio direttivo, approvata con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, in un'Assemblea straordinaria convocata a tal fine e previa votazione favorevole di almeno la maggioranza dei tre quarti dei soci.

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio e fatti salvi i diritti dell'Archivio di Stato ai sensi di Legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti.

- 1) CANCELLA LA PAROLA "ODV" E SOSTITUISCI CON "ONLUS"
- 2) CANCELLA LA PAROLA "ORDINANZA";
- 3) CANCELLA LE QUATTRO PAROLE DA "DA" A "DELLA";
- 4) CANCELLA LA PAROLA "STATUTO";
- 5) CANCELLA LE TRE PAROLE DA "VOLONTARIATO" A "VOLONTARIO" E SOSTITUISCI CON "ONLUS"

SONO CINQUE Pagine e DUE parole cancellate.

Copia conforme all'originale, munito delle firme prescritte, redatta su 5 fogli
e 20 pagine inclusa la presente, che si rilascia in carta libera per gli usi
consentiti dalla legge.

Firenze, 15 luglio 2019

